

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1877

troverse non eccedenti il valore di lire quattrocento nei casi seguenti:

a) Per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene e dei fossi del distretto;

b) Per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate;

c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi, ed in genere, degli ordigni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare navi;

d) Per salario, vitto, ed in genere per lo adempimento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli ufficiali e gli equipaggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Noi facciamo un lavoro strano. Da una parte si fa, dall'altra si disfa. Noi abbiamo insistito per avere l'unità dell'ordinamento giudiziario. Noi siamo costituiti col nostro diritto pubblico in modo che tutte le cause, anche di 50, anche di 40 lire sono soggette ad appello; vanno in due gradi di giurisdizione. Vi sono giudici istituiti anche per piccolissime partite e per tutte si esige la guarentia delle forme di un giudizio. Qui facciamo una legge di eccezione, ossia, avendo già una legge di eccezione la quale si presenta per una riforma davanti all'autorità legislativa, noi inaspriamo le eccezioni.

I capitani di porto, ed anzi, non solo ai capitani di porto, ma anche quei piccoli ufficiali di porto che stanno in quei luoghi dove può esservi un approdo senza che meriti proprio la pena d'istituire una capitaneria di porto, noi li costituamo tutti giudici inappellabili fino a 400 lire.

Il ministro della marina nominerà dei giudici non legali i quali sono inappellabili sino a 400 lire, mentre per 40 lire un giudice ordinario deve aver fatto i suoi anni di Università, essere laureato, aver subito degli esami, offrire insomma tutte quelle garanzie che l'ordinamento giudiziario richiede, salvo poi ad essere la sua decisione soggetta ad appello.

A me pare che queste anomalie, se ci sono nella nostra legislazione, dovrebbero togliersi.

In quanto a ciò che è qui stabilito all'articolo 11, cioè che i capitani di porto esercitino le funzioni di notaio, io la trovo anche questa una stranezza, ma non osava per essa venire a chiedere la parola. Quello però che io vorrei chiedere in genere, si è che non si inaspriessero le eccezioni già esistenti; fino ad ora la competenza eccezionale arrivava a 200 lire, ed ora si propone di portarla a

400 lire. Questi capitani di porto sono ora diventati dei piccoli pretori, con competenza maggiore di quella dei giudici di mandamento di una volta.

MOLFINO, relatore. La Commissione non può acconsentire alla proposta dell'onorevole Varè, la quale, se male non ho compreso, sarebbe di mantenere la competenza in questi giudizi di carattere speciale, fino alla somma di lire 200.

Essa non vi può acconsentire, prima di tutto per quelle ragioni che, bene o male, ma ripetutamente ha svolte nella sua relazione. Ed io colgo questa occasione per ripeterle oralmente alla Camera.

La Commissione ha fatto il bilancio di tutte queste riforme; ha messo da una banda tutto quello che vi era di buono, di desiderabile e di desiderato per la marina, ed ha trovato che di gran lunga il bene al male era superiore, e per male intendiamo accennare a quei miglioramenti che si sarebbero desiderati e non vi sono, ed a quelle modificazioni alle quali non si poteva applaudire.

Ora essa si è fermata a questo concetto e ha detto: se noi introduciamo anche delle piccole modificazioni, noi compromettiamo l'esistenza di questo progetto di legge, od almeno possiamo aver la colpa di averlo rimandato ad un anno; poichè aperta la breccia agli emendamenti, naturalmente dei lati deboli se ne troveranno e delle varianti se ne faranno seguire ad una ben molte. Tutti questi emendamenti troveranno il favore dell'altro ramo del Parlamento? Potrà l'altro ramo del Parlamento discutere nuovamente il Codice in questo scorcio di Sessione? Siamo sicuri che all'inverno venturo non si abbia una nuova Sessione, e che si debba nuovamente ritornare all'esame di questo Codice e riportarlo alla Camera?

Ecco le considerazioni per le quali la Commissione si è risolta a non ammettere emendamenti. Ma questa non è la sola ragione per la quale ora essa intende combattere la proposta dell'onorevole Varè. Ve n'è anche un'altra intrinseca.

La competenza che si estende, perchè cosa si estende? Si estende per quelle questioni che nascono dai danni cagionati dall'urto delle navi nell'ancorarsi, nell'ormeggiarsi; per soccorsi prestati a navi pericolanti e simili casi.

Ora, francamente crede l'onorevole Varè che non sia un bene per la marina, che queste questioni, questi dissensi, questi litigi che hanno carattere così speciale, così marittimo, non sia meglio che sieno definite con una maggiore competenza dai capitani del porto, anzichè dal pretore o da altre autorità giudiziarie?

Io ripeto che, anche prescindendo dal proposito di non voler ammettere emendamenti, la Commis-